



COMUNE di MALTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)
Il Sindaco

Prot. 1122

Maltignano, li 10/02/2020

ORDINANZA N.6/2020

Oggetto: Adempimenti previsti nella ordinanza sindacale n. 31/2014 concernenti la possibile presenza di copertura in fibrocemento nello stabilimento ex Lagostina in via Piano Selva n.2 in Maltignano.

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 17/2013, adottata su segnalazione prot. n. 18448 del 15/04/2013 del Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASUR Marche 13, concernente la presenza di copertura in fibrocemento nello stabilimento ex Lagostina in via Piano Selva n. 2 in Maltignano;

RILEVATO che attualmente le costruzioni interessate risultano descritte in catasto fabbricati con porzioni del subalterno n. 4 della particella n. 153 del foglio n.9 ;

ACQUISITO in data 14 maggio 2013 (prot. 4687) dal dott. Giuseppe Persiani, custode giudiziario, l'atto afferente alla procedura esecutiva immobiliare n.85/10 R.E. attivata dal Tribunale di Ascoli Piceno dalla quale si evinceva che la proprietà era allora in capo alla ditta BETONVIBRO S.r.l. con sede legale in Grassobbio (BG) via per Azzano n.65 (curatore fallimentare: Dott. Alessandro Masera con studio a Bergamo, Piazza Matteotti n.20);

VISTA la nota prot. n. 28276 del 29/05/2014 del Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASUR Marche 13, con cui, in riferimento al procedimento penale n. 4235/2013, si segnalava al sottoscritto Sindaco neo eletto di Maltignano le nuove risultanze ispettive, con particolare riferimento all'**inottemperanza** del punto c) della predetta ordinanza sindacale (impedire l'accesso ai luoghi da parte di estranei mediante adeguata chiusura (recinzione));

PRESO ATTO della suddetta relazione e del richiamo in esso contenuto, relativo sia all'aggravamento dello stato di abbandono della struttura, alla frequentazione di *"giovani ragazzi che all'interno effettuerebbero giochi di guerra simulata"*, che *"all'urgente ed imprescindibile immediata messa in sicurezza di tutta la zona, mediante l'installazione di idonea e completa recinzione e rivalutazione dello stato di conservazione delle coperture in fibrocemento"*,

VISTA inoltre la nota prot. n. 29142 del 04/06/2014 del Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASUR Marche 13 nella quale **si chiede provvedimento contingibile ed urgente di messa in sicurezza della copertura in fibrocemento nello stabilimento ex Lagostina**, situato in Via Piano Selva n. 2, il quale preveda successivamente lo svolgimento di tutti gli atti previsti dalla normativa e riportati nella relazione allegata, peraltro già contenuti nella relazione ispettiva prot. n. 18448 del 15.04.2013 a cui questo Ente ha dato seguito con la predetta ordinanza sindacale n. 17/2013, regolarmente notificata;



COMUNE di MALTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Il Sindaco

RICHIAMATA la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 31/2014, **successivamente** prorogata con ordinanza sindacale n. 34/2014, inoltrata al curatore fallimentare della procedura fallimentare riferita alla precedente ditta proprietaria dell'immobile interessato (Betonvibro Srl);

PRESO ATTO della relazione di servizio del 13.03.2015 della Polizia Municipale di Maltignano, da cui si evince l'area ex Lagostina è stata delimitata, per tutto il suo perimetro, da rete metallica elettrosaldata;

PRECISATO che i suddetti provvedimenti sindacali sono stati oggetto di lungo contenzioso avanti al Giudice Amministrativo in ordine alla presunta competenza, da parte del Curatore Fallimentare, ad eseguire gli adempimenti prescritti dalle citate ordinanze;

PRESO ATTO inoltre della nota del Curatore Fallimentare Dott. Masera, (prot. com. n. 3662 del 04.05.2019) con cui comunica che il Fallimento Betonvibro Srl ha da tempo rinunciato all'acquisizione dell'attivo fallimentare dell'immobile in questione;

RICHIAMATA la propria nota del 09.05.2019, rivolta all'ASUR Marche, Area Vasta n. 5 e per conoscenza a tutti gli Organi competenti, avente ad oggetto la richiesta di supporto tecnico per valutazione dello stato dei luoghi relativi al suddetto opificio industriale sito in Via Piano Selva;

EVIDENZIATO che con nota acquisita al prot. com. n. 9503 del 04.11.2019, il custode giudiziario dell'immobile de quo, Dott. Persiani, ha reso noto a questo Ente che il predetto bene è stato aggiudicato all'asta in data 19.09.2019 alla ditta A.M.A. Engineering Srl, con sede in Maltignano, via piano Selva snc, P.I. 01486240672;

RILEVATO tuttavia che è assolutamente necessario che il nuovo proprietario dell'immobile proceda quanto prima all'esecuzione dei restanti adempimenti previsti nelle surrichiamate relazioni dell'ASUR Marche, come riportati nella ordinanza sindacale n. 31/2014;

DATO ATTO dello stato di abbandono dell'immobile che ha sicuramente determinato un aggravamento delle condizioni della copertura già segnalata

RAVVISATA dunque la necessità di rimettere il presente provvedimento ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente ;

VISTE le seguenti disposizioni :

- la legge 27/3/1992 n. 257;
- il D.M. 6/9/1994 ;
- Decreto Ministero della Sanità 20 agosto 1999 ;
- Il Decreto Ministero della Sanità di concerto con Il Ministero per le attività produttive 25 luglio 2001 ;
- il D.D.S.S. della Regione Marche n.33 del 30/1/2003 compreso l'allegato "D";
- il D.M. 29/7/2004, n.248 ;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- la legge 7/8/1990, n.241 e ss.mm. e ii. ;
- il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 50 comma 5 ;



COMUNE di MALTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Il Sindaco

Premesso quanto sopra,

ORDINA

Alla ditta A.M.A. Engineering Srl, con sede in Maltignano, via piano Selva snc, P.I. 01486240672, quale soggetto proprietario del complesso industriale sito in Maltignano, Via Piano Selva snc, distinto al N.C.U. al foglio 9 particella 153, sub. 4:

A) di provvedere entro 24 ore dalla notifica della presente ordinanza all'immediata messa in sicurezza delle parti della copertura eventualmente danneggiate presso lo stabilimento ex Lagostina ai sensi dell'art.242 del D.lgs. 152/2006

B) di provvedere entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza ad adottare tutti gli adempimenti necessari, ove non eseguiti dalla curatela fallimentare della precedente proprietà (Betonvibro Srl), prescritti dalla precedente ordinanza sindacale n. 31/2014, richiamata nella premessa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

AVVERTE

Che:

- l'inosservanza degli obblighi di informazione da comunicare al Comune derivanti dall'art.12, comma 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257, comporta ai sensi del successivo art.15 comma 4. l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2582 a 5165 ;
- per la mancata adozione delle misure di sicurezza prevista dai decreti emanati ai sensi dell'art.6, commi 3 e 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applica la sanzione amministrativa da € 3.615,20 a € 18.075,99.
- Che in caso di **inottemperanza** il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 c.p. e si provvederà d'ufficio ad eseguire quanto disposto con il presente atto a spese del destinatario dell'atto stesso.

COMUNICA

Che :

- il responsabile del procedimento è l' Arch. Antonella Stuzzica, Responsabile del settore Tecnico e del servizio Ambiente di questo Comune, sito in Maltignano, Via Nuova n.1, tel. 0736 304122/204457 – fax 0736 304463 ;
 - e-mail: paola.demidio@comune.maltignano.ap.it
 - PEC: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it;
 - gli atti del presente procedimento possono essere visionati durante l'orario di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13 nonché martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 in orario estivo o dalle ore 17 alle ore 18 in orario invernale) ;

DISPONE



COMUNE di MALTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)
Il Sindaco

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, l'Asur Marche n.13 – Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. di Ascoli Piceno, sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.
- 2) Di notificare copia del presente atto alla **Ditta A.M.A. Engineering Srl**, come sopra generalizzata
- 3) di trasmettere copia del presente atto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Contro la presente ordinanza sono esperibili :

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche, entro 60 giorni ;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dott. Armando Falcioni

Si allegano:

- copia della nota prot. n. 28276 del 29/05/2014 del Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASUR Marche 13
- copia della nota prot. n. 29142 del 04/06/2014 del Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASUR Marche 13 con allegata relazione ispettiva del 03.06.2014.
- copia di ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 31/2014



Prot. 5136 (10.1)

Maltignano, lì 22 luglio 2014

COMUNE di MALTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Il Sindaco

*manb
26/7/14*

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 31/2014

Oggetto: Segnalazione prot. 29142 del 04/06/2014 del Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASUR Marche Area Vasta n°5. Adempimenti previsti nella relazione ispettiva del 03.06.2014 concernenti la presenza di copertura in fibrocemento nello stabilimento ex Lagostina in via Piano Selva n. 2 in Maltignano.

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 17/2013, adottata su segnalazione prot. n. 18448 del 15/04/2013 del Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASUR Marche Area Vasta n°5, concernente la presenza di copertura in fibrocemento nello stabilimento ex Lagostina in via Piano Selva n. 2 in Maltignano;

RILEVATO che attualmente le costruzioni interessate risultano descritte in catasto fabbricati con porzioni del subalterno n. 4 della particella n. 153 del foglio n. 9;

ACQUISITO in data 14 maggio 2013 (prot. 3687) dal dott. Giuseppe Persiani, custode giudiziario, l'atto afferente alla procedura esecutiva immobiliare n. 85/10 R.E. attivata dal Tribunale di Ascoli Piceno dalla quale si evince che:

- l'attuale proprietà è in capo alla ditta BETONVIBRO S.r.l. con sede legale in Grassobbio (BG), Via per Azzano n. 65,
- Il Dott. Alessandro Masera, con studio a Bergamo, Piazza Matteotti n. 20, è stato nominato curatore fallimentare;

VISTA la nota prot. n. 28276 del 29/05/2014 del Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASUR Marche Area Vasta n°5, con cui, in riferimento al procedimento penale n. 4235/2013, si segnalava al sottoscritto Sindaco di Maltignano le nuove risultanze ispettive, con particolare riferimento all'inottemperanza del punto c) della predetta ordinanza sindacale (impedire l'accesso ai luoghi da parte di estranei mediante adeguata chiusura (recinzione));

PRESO ATTO della suddetta relazione e del richiamo in esso contenuto, relativo sia all'aggravamento dello stato di abbandono della struttura, alla frequentazione di "giovani ragazzi che all'interno effettuerebbero giochi di guerra simulata", sia "all'urgente ed imprescindibile immediata messa in sicurezza di tutta la zona, mediante l'installazione di idonea e completa recinzione e rivalutazione dello stato di conservazione delle coperture in fibrocemento";

VISTA la nota prot. n. 29142 del 04/06/2014 del Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASUR Marche Area Vasta n°5, nella quale si chiede provvedimento contingibile ed urgente di messa in sicurezza della copertura e lo svolgimento, successivamente,



COMUNE di MALTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)
Il Sindaco

di tutti gli atti previsti dalla normativa e riportati nella relazione allegata alla predetta nota, atti peraltro già contenuti nella relazione ispettiva prot. n. 18448 del 15.04.2013 a cui questo Ente aveva dato seguito con la citata ordinanza sindacale n. 17/2013, regolarmente notificata;

PRESO ATTO pertanto di quanto stabilito nella nota prot. n. 28276 del 29/05/2014 e delle nuove risultanze ispettive, con particolare riferimento all'inottemperanza del punto c) della predetta ordinanza sindacale (impedire l'accesso ai luoghi da parte di estranei mediante adeguata chiusura (recinzione));

RILEVATO assolutamente necessario impedire l'accesso ai luoghi da parte di estranei mediante adeguata chiusura (recinzione) e apposizione di tabellone che indichi chiaramente la pericolosità;

RAVVISATA la necessità di emettere il presente provvedimento ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

VISTE le seguenti disposizioni :

- la legge 27/3/1992 n. 257;
- il D.M. 6/9/1994 ;
- Decreto Ministero della Sanità 20 agosto 1999 ;
- Il Decreto Ministero della Sanità di concerto con Il Ministero per le attività produttive 25 luglio 2001 ;
- il D.D.S.S. della Regione Marche n. 33 del 30/1/2003 compreso l'allegato "D";
- il D.M. 29/7/2004, n. 248 ;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
- Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm. e ll. ;
- il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 comma 5 ;

Premesso quanto sopra,

ORDINA

Al curatore fallimentare della ditta BETONVIBRO S.r.l., con sede legale in Grassobbio (BG) Via per Azzano n. 65, soggetta a procedura esecutiva immobiliare n. 85/10 R.E. attivata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del **Dott. Alessandro MASERA**, con studio a Bergamo, Piazza Matteotti n. 20, di provvedere, entro e non oltre 7 (SETTE) giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza:

- A. ad adottare tutti gli adempimenti necessari ed urgenti per la messa in sicurezza delle parti della copertura danneggiate, oltre ai restanti adempimenti di cui alla relazione ispettiva del 03.06.2014, richiamata nella premessa narrativa e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B. ad adottare tutti gli adempimenti necessari ed urgenti tesi ad impedire l'accesso ai luoghi da parte di estranei mediante adeguata chiusura (recinzione) e apposizione di tabellone che indichi chiaramente la pericolosità, conformemente ai contenuti della relazione ispettiva del 20.05.2014, richiamata nella premessa narrativa e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE di MALTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)
Il Sindaco

AVVERTE

Che:

- l'inosservanza degli obblighi di informazione da comunicare al Comune derivanti dall'art. 12, comma 5, della legge 27 marzo 1992, n. 257, comporta ai sensi del successivo art. 15 comma 4, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2582 a euro 5165;
- per la mancata adozione delle misure di sicurezza prevista dai decreti emanati ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.615,20 a euro 18.075,99;
- in caso di inottemperanza il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 c.p. e si provvederà d'ufficio ad eseguire quanto disposto con il presente atto a spese del destinatario dell'atto stesso.

COMUNICA

Che:

- Il responsabile del procedimento è il Geom. Alfiero Spurio, Responsabile del Settore Tecnico e del Servizio Ambiente di questo Comune, sito in Maltignano, Via Nuova n. 1, tel. 0736 304122/204457 - fax 0736 304463 - e-mail: alfiero.spurio@comune.maltignano.ap.it - PEC: tecnico2.comune.maltignano@emarche.it;
- gli atti del presente procedimento possono essere visionati durante l'orario di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13, nonché martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 in orario estivo o dalle ore 17 alle ore 18 in orario invernale)

DISPONE

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, l'ASUR Marche Area Vasta n°5 - Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. di Ascoli Piceno, sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- 2) Di notificare copia del presente atto al Curatore Fallimentare della ditta BETONVIBRO s.r.l., Dott. Alessandro MASERA, con studio a Bergamo, Piazza Matteotti n. 20
- 3) Di notificare copia del presente atto al Custode Giudiziario Commercialista Dott. Giuseppe PERSIANI, con recapito in San Benedetto del Tronto (AP), Piazza Nardone n. 19
- 4) Di trasmettere copia del presente atto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Contro la presente ordinanza sono esperibili:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche, entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento o piena conoscenza del presente provvedimento.



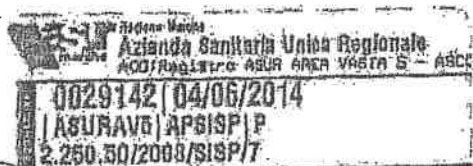
Il Sindaco

Dott. Armando Falcioni

[illegible]



DIPARTIMENTO PREVENZIONE di Ascoli Piceno
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Viale M. Federico I s.n.c. - 63100 ASCOLI PICENO
Telef. 0736.358003 - Fax 0736.358051 e/o 358061



Ascoli Piceno, li 04/06/2014

Al Sig. Sindaco
PEC: Del Comune di Maltignano

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Dott. U. Monti
PEC: c/o il Tribunale di Ascoli Piceno

OGGETTO: Presenza di copertura, contenente presumibilmente cemento-amianto dello Stabilimento ex Lagoalina ubicata in Via Piano Selva n°2 nel comune di Maltignano.

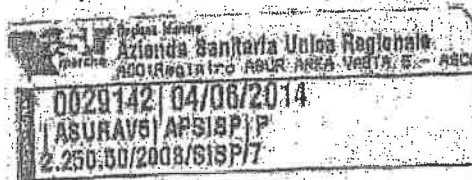
Curatore Fallimentare della Ditta BETONVIHRO S.r.l. con sede legale in Grassobbio (BG) via per Azzano n°65, soggetta a procedura esecutiva immobiliare n.85/10 R.E. attività del Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Dott. Alessandro Masera con studio a Bergamo, Piazza Matteotti n.20.

Con riferimento all'oggetto si allegano le risultanze ispettive che evidenziano una copertura particolarmente danneggiata con possibilità che la stessa contenga amianto (cemento-amianto).

Si richiede pertanto provvedimento contingibile ed urgente di messa in sicurezza della copertura e che preveda successivamente, lo svolgimento di tutti gli atti previsti dalla normativa e riportati nella relazione allegata.



Il Direttore SISP
Dott. R. Amadio



Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto

DIPARTIMENTO PREVENZIONE di Ascoli Piceno

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Viale M. Federici s.n.c. - 63100 ASCOLI PICENO
Telef. 0736 358003 - Fax 0736 358051 u/o 358061

Ascoli Piceno, li 03.06.2014

Al Direttore SISP
Dott. Riccardo Amadio
SEDE

OGGETTO: Presenza di copertura, contenente presumibilmente cemento- amianto, dello Stabilimento ex Lagastina ubicata in Via Piano Selva n°2 nel comune di Maltignano.

Curatore Fallimentare della Ditta BETONVIDRO S.r.l. con sede legale in Grassano (BG) via per Azzano n°65, soggetta a procedura esecutiva immobiliare n°85/10 R.E. attivata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Dott. Alessandro Mosera con studio a Bergamo, Piazza Matteotti n.20.

In data 20.05.2014, i sottoscritti Claudia Cancellà e Adriano De Santis, Tecnici della Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro, hanno accertato la presenza di una copertura, che dall'esame storico della collocazione, potrebbe contenere amianto. (Vedi foto allegate).

Per quanto sopra,

vista la Legge 27 marzo 1993 n°257 Norme relative alla protezione dell'impiego dell'amianto;

visto il D.M. 6 Settembre 1994 - Norme e metodologie tecniche relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, emanato ai sensi dell'art.6, c.3 e 4 della legge 257/92;

visto l'allegato D del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n°33 del 30.01.2003 della regione Marche;

Al fine di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, l'Autorità Sanitaria, dovrà, a parere degli Scriventi, richiedere ai proprietari delle costruzioni la seguente documentazione che verrà inoltrata dal soggetti obbligati entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'istanza.

- 1- documentazione da cui risulti la presenza o meno di materiali contenenti amianto, nel caso affermativo, documentazione relativa;

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Sede Legale: VIA CADUTI DEL LAVORO, 10 - 60131 ANCONA - C.F. 01740210424 - AREA VASTA N°5

Sede Amministrativa: ASCOLI PICENO - Via degli Itri - Tel. 07363581

2 nominativo del Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare i materiali in fibrocemento (Punto 4° del DM 6.9.94; Allegato D al D.D.S.S. n°33 del 30.01.2003);

3 ogni altra documentazione che il proprietario del sito voglia allegare.

Fatto salvo quanto sopra, le parti della copertura danneggiate dovranno essere urgentemente messe in sicurezza mettendo "in opera entro le ventiquattro ore dall'evento le misure necessarie di prevenzione" ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006; in attesa di successivo idoneo smaltimento/bonifica, al fine di evitare l'ulteriore potenziale dispersione di fibre cancerogene nell'ambiente circostante;

E' inoltre necessario comunicare al proprietario quanto segue:

➤ In caso di omessa presentazione dello stato di valutazione e conservazione dei materiali contenenti amianto al Comune richiedente, l'applicabilità, nei confronti degli interessati dei provvedimenti di cui all'art.15, comma 4° della legge 257/1992 (sanzione amministrativa da lire 5 milioni a 10 milioni ovvero da euro 2592 a 5165);

➤ per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza (Art.15 comma 2 l.257/1992), l'Autorità Sindacale competente dovrà applicare la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni ovvero da euro 3615,20 a 18.075,99;

Per quanto concerne l'aspetto riguardante il necessario ed urgente ripristino delle condizioni di sicurezza del sito inquinato considerato nella sua interezza finalizzate a salvaguardare la salute pubblica si significa che i soggetti obbligati dovranno incaricare esclusivamente Ditte specializzate di comprovata professionalità relativamente alla problematica amianto. La procedura di messa in sicurezza sarà indicata ed adeguatamente certificata dalla Ditta operante così come prescritto dal comma 2 dell'art.7 del D.M. n°471 del 25.10.1999 e succ. mod. ed integrazioni.

I Tecnici della Prevenzione A.V.L.



Claudia Cannella
Simone De Santis

In allegato la documentazione fotografica

